

(Al. 1)



Prot. n. PG/2021/84

Palermo, 16 FEB. 2021

Al Presidente di Servizi Ausiliari Sicilia
Società Consortile per Azioni
Palermo
(pec: serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it)

Oggetto: Riscontro a richiesta di parere.

Con nota prot. n.15521 del 9.11.2020 la S.V. ha chiesto *"un parere in merito alla compatibilità tra le attività libero-professionali con partita IVA, svolte al di fuori dell'orario di lavoro ed in assenza di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte nell'ambito del contratto di dipendenza e il rapporto di lavoro part time a 32 ore settimanali"*.

Nel riscontrare la predetta nota si rileva, preliminarmente, che la richiesta di codesta Società è estranea alla competenza dell'Agenzia per un duplice motivo: perché la questione sottoposta investe il regime delle incompatibilità, materia che nel nostro ordinamento è oggetto di riserva di legge e, inoltre, perché la società SAS non rientra tra le amministrazioni del comparto di contrattazione rappresentate da Aran Sicilia e nei confronti delle quali l'Agenzia svolge attività di assistenza al fine dell'uniforme applicazione del CCRL.

Precisato quanto sopra, si ritiene che il quesito debba opportunamente essere rivolto agli uffici preposti all'interpretazione di norme di legge, ma si rassegnano comunque le seguenti considerazioni, con l'intento di fornire un supporto collaborativo.

Il contratto collettivo regionale di lavoro regola il rapporto di lavoro dei dipendenti a tempo parziale agli articoli da 69 a 71 e, specificamente, il comma 5 dell'art. 69 stabilisce che *"i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi"*.

Ora, nell'ordinamento vigente, come è noto, il regime delle incompatibilità è differente a seconda se si tratti di dipendente privato o "pubblico": nel primo caso trova applicazione l'art. 2105 (*Obbligo di fedeltà*) del Codice Civile, ai sensi del quale il lavoratore *"non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio"*; nel caso del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, trova invece applicazione l'art. 53 del d.lgs. n.165/2001 che conferma, per i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dal T.U. di cui al D.P.R. n.3/1957, salva la deroga prevista dall'art.23-bis dello stesso d.lgs. n.165/2001, *"nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, (...) dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n.662"*.

Alla luce di quanto esposto, ad avviso dell'Aran Sicilia occorre che codesta SAS individui la disciplina da applicare ai propri dipendenti, in relazione alla natura del rapporto di lavoro che gli stessi intrattengono con la Società.

A tale riguardo si specifica che, qualora fosse applicabile il regime delle incompatibilità dei dipendenti "pubblici", questo pone delle eccezioni al generale principio di esclusività del rapporto di lavoro con la P.A., specificamente per i dipendenti in part-time, nei casi in cui la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno.

Il Presidente
Avv. Accursio Gallo

"aransicilia@pec.aransicilia.it" <aransicilia@pec.aransicilia.it>

A "serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>
Data martedì 16 febbraio 2021 - 16:39

nota prot. 84 del 16.02.2021

Si trasmette in allegato la nota indicata in oggetto

Allegato(i)

prot_84_2021.pdf (626 KB)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA
Società Consortile per Azioni

Palermo, 09.11.2020

Prot. n. 15521/1

Trasmessa a mezzo e-mail
aransicilia@aransicilia.it

Spettabile
ARAN Sicilia
Agenzia per la Rappresentanza Negoziale per
la Regione Siciliana
Via Trinacria, n. 34
90144 Palermo

La SAS Servizi Ausiliari Sicilia è una società consortile per azioni, costituita ai sensi degli articoli 2615 ter e 2325 del codice civile ed applica ai propri dipendenti il Contratto di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n.10, anche se il rapporto di lavoro intercorrente tra la SAS ed i dipendenti non è un rapporto di pubblico impiego.

Fino al mese di ottobre 2020 alcune unità di personale hanno prestato la loro attività lavorativa con un contratto di lavoro part time per una durata di 12.50 ore settimanali.

Con decorrenza 1 novembre 2020 la Società ed alcuni dipendenti hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro part time con un aumento dell'orario da 12.50 a 32 ore settimanali.

Senonché da alcuni dipendenti, il cui contratto di lavoro part time è stato modificato con l'aumento dell'orario, è pervenuta la richiesta di sapere se vi sia incompatibilità con lo svolgimento di attività libero-professionali con partita IVA, svolte al di fuori dell'orario di lavoro ed in assenza di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte nell'ambito del contratto di dipendenza.

Si richiede quindi a codesta Agenzia un parere in merito alla compatibilità tra le attività libero-professionali con partita IVA, svolte al di fuori dell'orario di lavoro ed in assenza di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte nell'ambito del contratto di dipendenza e il rapporto di lavoro part time a 32 ore settimanali.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Di Stefano

